

TI_GERICHTE 17.2003.54 vom 11. August 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-08-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2003.54

FR: TI_GERICHTE 17.2003.54 du 11 août 2005

IT: TI_GERICHTE 17.2003.54 del 11 agosto 2005

Regeste

truffa - inganno astuto - nozione - sfruttamento del rapporto di fiducia - nozione - commisurazione della pena - cognizione della Corte di cassazione e di revisione penale (ricorso per cassazione del Procuratore pubblico in materia di commisurazione della pena)

Erwägungen

E. 3

Assevera il ricorrente che la condanna per truffa legata alla costituzione in pegno di fr. 2 500 000.– da parte di _____ denota un'errata applicazione del diritto federale, non avendo egli ordito alcun inganno con astuzia a danno del cliente. Ora, secondo l'art. 146 cpv. 1 CP si rende colpevole di truffa ed è punito con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui. Un "inganno con astuzia" è dato quando l'autore ordisce un tessuto di menzogne oppure fa capo a particolari manovre fraudolente o ad artifici (DTF 128 IV 18 consid. 3a pag. 9, 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 122 IV 197 consid. 3d pag. 205, 119 IV 28 consid. 3a pag. 35), come pure quando rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla controparte, oppure quando impedisce alla controparte di verificare o prevede che la controparte rinuncerà a verificare in virtù di uno specifico rapporto di fiducia (DTF 128 IV 18 consid. 3a pag. 20, 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 125 IV 128 in alto con rinvio, 120 IV 186 consid. 1a pag. 187, 123 consid. 6a/bb, 119 IV 28 consid. 3a pag. 35). Il diritto penale non protegge invece chi può evitare l'inganno con un minimo di attenzione (DTF 128 IV 18 consid. 3a pag. 20, 126 IV 165 consid. 2a pag. 171 con rinvio, 122 IV 197 consid. 3d pag. 205). L'inganno è astuto quando le menzogne siano l'espressione di una scaltrezza particolare e concordino tra loro in maniera così sottile da ingannare anche una persona dotata di spirito critico. Non è considerato tale, invece, ove la situazione nel suo insieme o le singole affermazioni fallaci possano ragionevolmente essere controllate o la scoperta di una sola menzogna sveli l'intero inganno (DTF 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 122 IV 197 consid. 3d pag. 205, 119 IV 28 consid. 3c e 3e). Qualora sussista un tessuto di menzogne o di stratagemmi fraudolenti particolarmente raffinati, è superfluo esaminarne la verificabilità (DTF 122 IV 197 consid. 3d pag. 205). Inoltre, perché vi sia truffa, non occorre che la vittima abbia dato prova infruttuosa della più ampia diligenza o che abbia adottato tutte le misure di prudenza possibili e immaginabili; basta che essa abbia fatto il possibile per evitare di essere ingannata. L'astuzia è esclusa quando la vittima è corresponsabile del danno per non avere osservato elementari misure di prudenza (DTF 128 IV 18 consid. 3a pag. 20, 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 119 IV 28 consid. 3f pag. 38). a) Il ricorrente ricorda anzitutto che _____ era una persona attenta

e meticolosa nel trattare i propri affari, che il 5 novembre 1996 a _____ aveva letto tutti e tre i moduli da sottoscrivere (mandato di gestione, apertura del deposito titoli e costituzione del pegno), eppure la Corte ha creduto all'inganno astuto, rimproverandogli di aver fatto credere all'interlocutore che l'atto di pegno era una formalità legata al conferimento del mandato di gestione e destinata solo a garantire eventuali crediti della banca nei suoi confronti. Tale interpretazione dei fatti non gli sarebbe mai stata prospettata prima della sentenza. E, così argomentando, i giudici avrebbero ritenuto che una semplice bugia basti per connotare una truffa. Ma – egli soggiunge – la firma di un atto di pegno non può mai essere una mera formalità, men che meno per un cliente puntiglioso. Né un rapporto d'affari può assurgere a rapporto di fiducia; anzi, neppure rapporti intrattenuti per anni sono sufficienti perché un cliente possa credere in modo acritico a quanto gli si racconti. Non vi è astuzia perciò quando la persona ingannata poteva evitare l'inganno con un minimo di attenzione. Nella fattispecie, secondo il ricorrente, la Corte ha reputato sufficiente il fatto che agli occhi della vittima egli fosse il direttore della Banca _____ e suo personale referente in materia d'affari da anni. Se non che – egli obietta – l'esistenza di un conto bancario da sei anni non basta a confortare un particolare rapporto di fiducia. Oltre a non avere approfondito la natura e la frequenza delle relazioni tra le parti, in concreto la Corte non avrebbe valutato nemmeno le misure di prudenza che _____ avrebbe potuto prendere. I fatti da essa constatati dimostrerebbero, anzi, che tra le parti non v'era un particolare rapporto di fiducia e che _____ ha ommesso le più elementari precauzioni. Già la circostanza che _____ abbia letto i documenti e abbia agito con pedanteria al momento di firmare il mandato di gestione dimostra come questi non avesse cieca fiducia in lui. Non può quindi avere firmato alla leggera l'atto di pegno (termine già di per sé emblematico), tanto meno ove si consideri che il documento reca tre spazi di firma: quello per il debitore, quello per il proprietario del pegno e quello per il creditore. Avesse inteso limitare la costituzione del pegno a suoi propri obblighi verso la banca, il cliente avrebbe firmato anche in qualità di debitore, escludendo così qualsiasi pegno in favore di terzi. b) Secondo dottrina e giurisprudenza, un rapporto d'affari in atto da un certo tempo, così come una duratura collaborazione, possono far sorgere un particolare rapporto di fiducia (Stratenwerth , Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 6ª edizione, n. 17 pag. 345 con richiami). Nel caso in cui all'autore tocchi di consigliare la vittima, non si può pretendere che questa non si fidi di chi deve tutelarla. Anche il fatto di riproporre operazioni che non hanno comportato problemi può giustificare minor diffidenza e creare quindi un clima di reciproca fiducia (Corboz , Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, n. 21 ad art. 146 CP). Nella fattispecie la Corte ha individuato gli estremi del particolare rapporto di fiducia tra il ricorrente e _____ nella persona dello stesso imputato, direttore di una seria e stimata banca svizzera, il quale agli occhi del cliente costituiva il personale referente dell'istituto da vari anni (sentenza, pag. 64). Che ciò basti tuttavia per accertare un particolare rapporto di fiducia appare dubbio (cfr. anche DTF 119 IV 28 consid. 3e pag. 37). Che cosa poi significhi con precisione il termine “referente”, in che cosa sarebbero consistiti i rapporti personali tra i due e quale sarebbe stata l'intensità di tali rapporti con riferimento all'attività riguardante il conto in rassegna la Corte non spiega. Trattare con il direttore di una banca con cui non si sono mai incontrati problemi può certo indurre il cliente ad abbassare la guardia. Non significa ancora, però, che egli possa rinunciare alle precauzioni più elementari. c) Nella fattispecie la Corte ha accertato che l'atto di pegno è stato firmato da _____ nel quadro della pratica volta ad autorizzare la Banca _____ a compiere atti di gestione patrimoniale sul conto del titolare. Approfitando di

ciò, secondo la Corte il ricorrente ha ingannato il cliente facendogli sottoscrivere, oltre all'apertura del mandato di gestione e di un deposito titoli, un atto di pegno con il pretesto che si trattava di una formalità legata al mandato di gestione per garantire la banca da eventuali impegni correlati alla gestione medesima (sentenza, pag. 52). Contrariamente all'opinione del ricorrente, tale modo di fare connota un inganno astuto. Profittando della sua funzione di direttore di banca, il ricorrente ha circuito il suo interlocutore, sottacendogli che in realtà l'atto di costituzione in pegno sarebbe servito a garantire crediti elargiti dalla banca a terzi. _____ non ha rinunciato a verifiche: semplicemente è stato confermato nell'errore dal formulario "bivalente" a lui sottoposto, che si prestava tanto a garantire debiti propri quanto debiti di terzi (sentenza, pag. 52 seg.). _____ ha controllato e firmato il modulo in funzione di pretese correlate al mandato di gestione, non in prospettiva di garantire anche debiti di terzi. Ciò risulta ulteriormente comprovato dalle annotazioni manoscritte sul foglio "Mandato di gestione". Diversamente da quanto reputa la Corte di assise, pertanto, la truffa non si è necessariamente consumata in forza di un particolare rapporto di fiducia, ma per l'inganno astuto di cui è stato vittima _____, il quale ascoltando le affermazioni di un direttore di banca che gli sottoponeva un determinato formulario (e vagliando il formulario in tale ottica) non poteva prevedere che il formulario stesso sarebbe stato usato per un fine diverso, ovvero per garantire pretese della banca verso terzi. Ancorché per altri motivi, anche su questo punto la sentenza impugnata resiste dunque alla critica. d) Nell'impugnare la condanna per truffa verso la Banca _____, rispettivamente verso _____, il ricorrente sottolinea che la questione è direttamente connessa alla truffa rimproveratagli nei confronti di _____ e si fonda sul presupposto che vi sia stato inganno astuto alla firma del pegno. Chi firma consapevolmente un simile atto – egli prosegue – deve però lasciarsi opporre nell'ambito di una causa civile quanto figura nel documento, assumendo la responsabilità del proprio operato. E la banca che ha incassato il pegno non subirà alcun danno. Argomentando in tal modo il ricorrente non si confronta con le motivazioni che hanno indotto la Corte a ravvisare gli elementi della truffa anche nei confronti della banca. I primi giudici hanno individuato gli estremi del reato nel fatto che l'agevolazione di credito per l'importo di fr. 2 500 000.– sia stata ottenuta ingannando il consiglio d'amministrazione a mano di documenti falsi circa le necessarie garanzie, le quali in realtà non esistevano e la cui formale apparenza era il risultato di una truffa verso il cliente, corroborata dalla fiducia riposta in lui dagli organi e dai funzionari dell'istituto di credito (sentenza, pag. 65). Perché tali considerazioni violerebbero il diritto federale il ricorrente non spiega. Quanto al fatto che la banca non abbia subito alcun danno perché gli eredi fu _____ nulla potrebbero lamentare per la messa a pegno degli averi firmata dal loro autore in diritto, dovendo essi accettare il rischio correlato alla firma dell'atto, il ricorrente si diparte dalla premessa che da parte sua non sia stata commessa truffa compilando il modulo. Si è visto però che le cose stanno diversamente. In simili condizioni è infruttuoso contestare che, inserendo nell'atto di pegno come beneficiario della garanzia la _____ Ltd. contro la volontà del garante e producendo tale documento agli organi della banca per ottenere la linea di credito, sia stato perfezionato anche il reato di falsità in documenti (dispositivo n. 1.3 della sentenza impugnata con riferimento al capo d'imputazione n. 4.1.1).

E. 4

Il ricorrente impugna altresì la condanna per amministrazione infedele aggravata nei confronti della _____ SA in relazione alle somme di € 1 500 000.– e Lit. 3 000 000 000.– menzionate ne dispositivo n. 1.2.1 della sentenza impugnata, lamentando un

accertamento arbitrario del suo ruolo di gestore di patrimonio riguardo agli aventi diritto economico e un'errata applicazione dell'art 158 CP. a) Dalla sentenza impugnata risulta che nell'estate del 1998, quando è deceduto _____, la situazione societaria della _____ era bruscamente precipitata, non tanto per un andamento deficitario degli affari, ma per la defezione di personale qualificato, ciò che aveva indotto il ricorrente a far uso del pegno firmato da _____ (sentenza, pag. 57 seg.). Poco dopo anche le banche creditrici italiane avevano chiuso le linee di credito, rivalendosi sulle garanzie fornite dalle banche svizzere. Il 15 dicembre 1998 l'Istituto _____ ha escusso, tra l'altro, la garanzia di 3 miliardi di lire in suo possesso, ciò che ha spinto il ricorrente a far sì che la Banca _____ concedesse un nuovo prestito di pari importo alla società panamense _____ Inc., garantito dalla messa a pegno dei propri averi (conto _____) da parte di _____ (sentenza, pag. 58). Giunta a scadenza nel gennaio del 2000 tale ultima garanzia, l'imputato aveva attinto senza autorizzazione agli averi della _____ SA. Questa era stata costituita su richiesta del ricorrente dalla fiduciaria _____ nell'interesse di clienti italiani della banca, appartenenti alla famiglia _____ dedita al contrabbando di sigarette, la quale aveva accantonato un capitale di 12 milioni di franchi riversati sul conto della _____ presso la Banca _____, oltre a 5 milioni di franchi depositati presso la Banca _____ (sentenza, pag. 61). Organi della _____ erano cittadini panamensi, mandatari della fiduciaria _____, ai quali il ricorrente poteva impartire ordini (sentenza, pag. 62). Così egli ha fatto sottoscrivere agli amministratori panamensi della _____ una costituzione in pegno degli averi in conto in favore della _____ Inc. al fine di garantire il debito di Lit. 3 000 000 000.– (sentenza, pag. 62). Nel contempo, per tutelare in qualche modo la posizione della _____, egli ha fatto firmare a _____ una nuova costituzione di pegno (D60) riguardante le azioni della _____, proprietaria di un immobile ad _____ in cui lo stesso _____ dimorava (sentenza, pag. 62). Donde l'imputazione di amministrazione infedele aggravata sia nei confronti della _____, per averne costituito in pegno gli averi in danno dei suoi interessi e del suo patrimonio, sia nei confronti della Banca _____, per avere accettato quale suo direttore la sostituzione di una garanzia valida con una gravata da vizio di volontà (sentenza, pag. 62). La Corte ha accertato dipoi che il 22 maggio 2002 la Banca _____ ha disdetto il mutuo nei confronti di _____ Inc. e che, non essendo intervenuto il rimborso, il 10 luglio 2002 essa ha addebitato € 1 665 250.– al conto della _____ SA. Essa ha ricordato nondimeno che nel marzo del 2000 _____, e in sua vece la società panamense _____ Inc. a lui appartenente, aveva chiesto alla Banca _____ un credito di € 1 550 000.– nella forma del credito lombard per speculare in borsa e che, secondo il ricorrente, _____ si sarebbe impegnato a usare gli utili di tale attività per ridurre il debito di Lit. 3 000 000 000 della _____ Inc., garantito indebitamente dalla _____. La Corte ne ha dedotto che per questo motivo _____ aveva sottoscritto un pegno in favore della stessa _____ Inc. Confidando in tali rassicurazioni, il ricorrente aveva deciso di agevolare il prestito alla _____ mediante un altro atto di pegno rilasciato dalla _____ SA in favore della Banca _____. Onde in definitiva l'accusa di amministrazione infedele aggravata in danno della _____ (capo d'imputazione n. 3.2.1) e di truffa in danno della banca (capo d'imputazione n. 1.26), quantunque l'operazione prospettata da _____ si sia conclusa in sostanziale pareggio, essendo l'importo mutuato rientrato proprio grazie alla vendita dei titoli in portafoglio (sentenza, pag. 63). b) Secondo la Corte, l'imputato si è reso colpevole di amministrazione

infedele aggravata (art. 158 n. 1 cpv. 3 CP) in danno della _____ SA per avere impartito agli organi della società l'ordine di firmare due atti di pegno e per avere usato tali documenti allo scopo di mettere a pegno gli averi della società, ottenendo dalla Banca _____ due mutui, l'uno per la _____ Inc. e l'altro per la _____ Inc. La Corte ha ricordato che all'imputato era stato conferito per negozio giuridico – poco importa da chi – il compito di curare l'amministrazione del patrimonio conferito a una persona di giuridica di diritto panamense, tanto da poter dare istruzioni agli organi della società come un organo di fatto. Se non che, abusando di ciò, egli aveva impartito ordini contrari agli interessi della ditta, la quale aveva subito un danno per avere la banca in un caso escusso la garanzia e addebitato alla _____ € 1 665 350.– e in un altro caso rischiato di realizzare la garanzia. Il tutto per procurare a sé o a terzi un indebito profitto. Sostituendo poi nella sua qualità di direttore della banca la garanzia prestata dal conto _____ con quella prestata dalla _____, l'imputato si era reso colpevole di amministrazione infedele aggravata nei confronti della banca stessa, avendo egli agito consapevolmente contro gli interessi della sua datrice di lavoro, suo dovere essendo quello di chiedere il rimborso del mutuo e, dandosene il caso, di attingere alla valida garanzia esistente (sentenza, pag. 68). c) Il ricorrente fa valere che solo un gestore di patrimonio può rendersi colpevole di amministrazione infedele a norma dell'art. 158 CP e che non tutti coloro cui è affidato un patrimonio hanno il compito di gestirne gli interessi patrimoniali. Un gestore, oltre a fondare le sue prerogative su un negozio giuridico, deve avere un potere di disposizione autonomo sui beni che gli sono stati affidati. Arbitrariamente la Corte avrebbe perciò rinunciato a inquisire sulla persona che gli aveva conferito l'incarico di amministrare il patrimonio depositato sul conto della _____ SA. In ogni modo, né gli esponenti della famiglia _____ né i dipendenti della banca hanno mai sostenuto di avergli accordato un mandato di gestione, ipotesi smentita finanche dagli atti del processo. A lui era stato conferito solo il compito di costituire una società panamense cui erano destinati i fondi della famiglia _____, mandato assolto per il tramite della fiduciaria _____. Il fatto che egli avesse costituito la società panamense può avere indotto gli amministratori a credere nella sua facoltà di impartire ordini per conto dell'avente diritto economico, ma ciò non basta per accusarlo di amministrazione infedele. In realtà il ricorrente dimentica che, stando alla sentenza impugnata, egli medesimo ha riconosciuto in un verbale del 24 agosto 2001 la propria facoltà di impartire ordini agli organi panamensi, ovviamente con l'assenso della famiglia _____. Lamentare arbitrio senza confrontarsi con tale accertamento e senza pretendere di avere, per ipotesi, ritrattato o precisato l'ammissione al dibattimento non è serio. E siccome la condanna per amministrazione infedele aggravata sfugge a censura, non v'è motivo per annullare il dispositivo n. 4.2 della sentenza impugnata, che obbliga il ricorrente a risarcire la parte civile _____ SA, né tanto meno il dispositivo n. 5, che rinvia gli aventi diritto economico della _____ SA al foro civile per far valere le loro pretese. II. Sul ricorso del Procuratore pubblico

E. 4.8

milioni di franchi, ove _____ avesse onorato le promesse e gli accordi siglati e avesse immesso questi beni nell'operazione, l'effettivo danno complessivo si sarebbe ridotto a meno della metà. Pur avendo agito per procacciare a sé e a terzi un indebito profitto mediante l'erogazione di crediti, l'imputato aveva il desiderio e la speranza di non arrecare danni, dimostrando di non essere senza scrupoli. In sostanza, egli non mirava ad arricchirsi con denaro ottenuto fraudolentemente a prestito, ma solo a ottenere finanziamenti cui non avrebbe avuto diritto e che intendeva restituire. È vero che in parte gli scrupoli sono venuti

meno dopo la morte di _____, essendo a quel momento subentrata la tentazione di “farla franca”, addossando agli eredi l'intera perdita dell'operazione. Ciò non toglie che fino a quel momento l'imputato intendesse rimborsare i mutui contratti (sentenza, pag. 82). Secondo la Corte inoltre, la pena a carico dell'accusato andava temperata per evitare urtanti disparità di trattamento e punire duramente una sola persona che non era l'unica responsabile dell'accaduto. Smemorato e sfuggente fino al limite della reticenza, aggressivo se incalzato, _____ ha destato in aula una pessima impressione, rilasciando una deposizione di basso profilo e badando bene a ribadire la propria estraneità a ogni illecito (sentenza, pag. 83). Costui è stato scagionato con decreto di abbandono del 27 novembre 2002, passato in giudicato, tuttavia per quanto attiene alla ricettazione (reato nemmeno prospettatogli) non si può ragionevolmente credere che egli abbia potuto beneficiare per anni di finanziamenti milionari senza essersi mai chiesto (o senza aver voluto sapere) da dove arrivasse tanto denaro. Tutt'altro che sprovveduto, egli ben sapeva che per conseguire finanziamenti occorrono garanzie. Ora, fin che si trattava di finanziamenti leciti, _____ ricordava i nomi dei garanti, mentre in caso di illecito non rammentava più nulla. Individuo sospetto, egli si è distinto inoltre per un modo di agire poco chiaro. Non solo ha mentito spudoratamente agli eredi fu _____, ma soprattutto ha mentito al Procuratore pubblico. Chiamato a giustificarsi, nel verbale di ritrattazione egli ha preteso di avere mentito per proteggere l'imputato, non per coprire irregolarità da lui commesse (sentenza, pag. 83 seg.). Al dibattimento _____ ha poi ammesso, non senza difficoltà, di avere consegnato all'accusato fogli firmati in bianco pur consenziente del modo in cui questi sarebbero stati compilati. E ciò dopo avere insistentemente negato durante l'istruttoria ogni sua relazione con le suddette lettere. A parere della Corte il Procuratore pubblico aveva quindi dato prova di ingenuità o di propensione al semplicismo emanando il noto decreto di abbandono. Tutto ciò faceva apparire iniquo che l'imputato si fosse ritrovato solo a sostenere il peso di tutti i reati, senza alcun concorso di colpa (sentenza, pag. 84). Infine, a parere della Corte, il caso in esame non poteva essere accomunato – come asseriva il Procuratore pubblico, che chiedeva una pena di 5 anni e 6 mesi – a quello di _____. Ricordato che _____ aveva agito per basso ed egoistico movente, nella fattispecie la Corte ha sottolineato che l'imputato aveva suscitato buona impressione e che, eccezion fatta per l'episodio a danno di _____, si era fatto apprezzare per la franchezza e l'assenza di reticenze, confessando le proprie colpe. Dopo avere immesso importanti beni del suo patrimonio a rimborso degli scoperti, egli aveva manifestato la concreta disponibilità a risarcire il danno con la firma di un'articolata convezione del 21 luglio 2003 con la Banca _____ (act. TPC 22). E, nell'intento di risollevarsi, aveva accettato un posto di lavoro per fr. 4000.– mensili, quando invece avrebbe potuto rimanere disoccupato e riscuotere il doppio (sentenza, pag. 84 a 86). Ad ogni buon conto la Corte non ha mancato di sottolineare la gravità oggettiva dei reati commessi, l'entità del danno arrecato (fr. 9 000 000.–) e l'ammontare delle truffe perfino superiore all'importo del danno, dato che non tutte le operazioni avevano arrecato perdite (sentenza, pag. 86). Ed essa ha definito riprovevole che per delinquere l'imputato abbia gravemente abusato della qualificata fiducia riposta in lui, non solo come direttore di banca, ma anche per quanto la sua persona rappresentava, e che egli abbia delinquito per più di tre anni, ancorché in modo meno ripetitivo e sistematico di _____, il quale aveva perpetrato ben 66 truffe. Concludendo, la Corte ha ritenuto che l'accusato ha agito per arricchire indebitamente sé e altri, soprattutto _____, ma non senza scrupoli né per bramosia di denaro, cercando di evitare perdite, adoperandosi per immettere denaro suo nell'operazione e facendosi consegnare garanzie da _____ a

tutela delle vittime. Come termine di paragone, la Corte ha evocato per finire la sentenza 21 febbraio 2000 della Corte delle assise criminali in re V. e F., condannati a 3 anni e 10 mesi di reclusione in seguito al più grave reato di truffa per mestiere in danno di circa 600 clienti della loro azienda, con un pregiudizio finale di circa 12 milioni di dollari (sentenza, pag. 87). Ritenendo preminenti le illustrate considerazioni sull'aspetto soggettivo, favorevoli all'accusato, rispetto a quelle connaturate all'oggettiva gravità dei reati, la Corte ha giudicato equa una pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione (computato il carcere preventivo sofferto), pur consapevole di emettere una sentenza clemente. Essa ha d'altro canto rilevato che tale condanna comporta il ritorno dell'accusato in prigione dopo un carcere preventivo di 7 mesi e mezzo, con gli inevitabili disagi correlati, soprattutto ove si considerino i tentativi già messi in atto da lui per rifarsi una vita professionale (sentenza, pag. 87 seg.).

E. 5

Il Procuratore pubblico insorge contro la commisurazione della pena, definendola eccessivamente mite. Ora, il giudice commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui (art. 63 CP). La gravità della colpa è il criterio fondamentale. A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità del proposito (determinazione) o della negligenza, risultato ottenuto, assenza di scrupoli, modo d'esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito, ruolo in seno a una banda e così via. Per quanto riguarda l'autore in specie, occorre considerare la sua situazione familiare e professionale, l'educazione ricevuta la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione prestata agli inquirenti e la volontà di emendamento (DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20, 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2 pag. 269). Criteri ispirati alla parità di trattamento con casi analoghi hanno invece una portata relativa (DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47), mentre esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di second'ordine (DTF 118 IV 342 consid. 2g pag. 350).

E. 6

Nella commisurazione della pena il giudice fruisce di ampia autonomia. La Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale – ove la sanzione si ponga fuori del quadro edittale, si fondi su criteri estranei all'art. 63 CP, disattenda elementi di valutazione prescritti da quest'ultima norma oppure appaia esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 21, 127 IV 10 consid. 2 pag. 19, 123 IV 49 consid. 2a pag. 51).

E. 7

Nel commisurare la pena la Corte di assise ha preliminarmente rilevato che il caso in esame si contraddistingue per la particolare preminenza dell'aspetto soggettivo su quello oggettivo. A favore dell'imputato essa ha considerato l'incensuratezza, specie per un uomo di 48 anni, e la vita anteriore di lui, rilevando come in concreto i trascorsi influiscano apprezzabilmente sulla commisurazione della pena (sentenza, pag. 78). Particolarmente meritorio la Corte ha considerato l'aspetto professionale della vita anteriore, sottolineando come in base a una semplice formazione pratica e partendo dal nulla l'imputato abbia saputo costruire e far

prosperare un istituto di credito dinamico ed efficiente, creando quasi 40 posti di lavoro sull'importante piazza finanziaria di _____ ed assicurando negli anni alla banca consistenti utili e cifre di bilancio in continua espansione (sentenza, pag. 79). Quanto ai motivi a delinquere, la Corte ha rilevato che, contrariamente a quanto pretendeva il Procuratore pubblico, l'imputato non aveva agito per bramosia di lucro. Egli non aveva necessità di denaro. Anzi, beneficiava di un reddito ragguardevole che gli permetteva di soddisfare la maggior parte dei suoi desideri materiali, non aveva un tenore di vita particolarmente dispendioso né tanto meno al di sopra delle sue possibilità (sentenza, pag. 79 seg.). Egli si è lanciato con _____ nell'avventura del commercio e della fabbricazione di accessori per telefoni sulla scorta di mere considerazioni economiche. Certo, avrà anche contato su un utile, ma in definitiva la questione non era per lui determinante, ove si consideri che i due soci non risultano avere stipulato un accordo societario o sul riparto degli profitti (per altro mai quantificati), mentre la redditività industriale era prevista solo a medio termine, nell'immediato prospettandosi addirittura il rischio di una perdita. La sua non era dunque una speculazione finanziaria a breve termine, come il gioco in borsa o le operazioni sui derivati. Decisivi devono essere stati, per lui, il rapporto di grande amicizia con _____ e il desiderio di misurare le proprie capacità a una nuova sfida, avviando dal nulla – dopo la banca – un'altra impresa commerciale. Se non che, i capitali ritenuti sufficienti si sono esauriti anzitempo e sono occorse continue e consistenti immissioni di denaro (sentenza, pag. 80). Per finire si è giunti al collasso, dato che ogni nuova richiesta di soldi giungeva inaspettata e ben presto si è esaurita sia la possibilità di autofinanziamento, sia quella di ottenere appoggi esterni con lecite garanzie proprie o di terzi. Perso il controllo sull'andamento degli affari, preoccupato di reperire finanziamenti (com'era suo compito), l'imputato si è spinto troppo lontano, cadendo nel primo illecito, che non è bastato però a risolvere il problema (sentenza, pag. 81). Sempre con riferimento ai motivi a delinquere, la Corte ha ritenuto – attribuendo a ciò fondamentale importanza nella valutazione della colpa – che pur consapevole degli illeciti commessi, l'imputato non intendeva causare perdite finanziarie ai clienti della banca né alla banca medesima, trattandosi in buona sostanza di truffe al credito (Kreditbetrug) con cui, previo il truffaldino ottenimento delle necessarie garanzie, induceva la banca a concedere finanziamenti altrimenti impossibili. Esaminati gli atti nel complesso, la Corte ha rilevato che, per salvaguardare la sua posizione in banca, l'imputato ha sempre avuto la ferma intenzione di onorare i finanziamenti ottenuti ed evitare l'escussione delle garanzie. Nemmeno il Procuratore pubblico ha sostenuto del resto che egli intendesse arricchirsi sottraendosi intenzionalmente all'obbligo di restituire il denaro mutuato. Che egli non intendesse causare danni risulta anche dal fatto che solo alcuni dei prestiti contratti hanno causato perdite, mentre altri sono stati rimborsati. E appunto per evitare danni alla banca o ai clienti l'imputato ha immesso nelle società del gruppo importanti capitali propri, a fondo perso, l'ultima volta nel gennaio del 2001 con il versamento di fr. 630 000.– a chiusura del debito di Lit. 1 200 000 000 (sentenza, pag. 81). Non solo l'accusato intendeva dunque rimborsare i prestiti, ma tale sua correttezza di intenti, ancorché in un complesso criminoso, non era oggettivamente inconciliabile con la situazione. Né egli mentiva a sé stesso quando confidava nella concreta possibilità di rimborsare i debiti, i soci avendogli sempre espresso fiducia nel successo dell'impresa, tant'è che il fallimento è avvenuto in seguito alla chiusura delle linee di credito in Italia, mentre _____ è riuscito a rilevare l'attività, che continua tuttora. L'imputato faceva poi affidamento, per ogni evidenza, sui beni immobili di _____ e a tale scopo si era fatto accordare formalmente a più riprese diritti di pegno

nell'interesse della banca e dei clienti. Stante le sue valutazioni di beni immobili per circa

E. 8

Il Procuratore afferma anzitutto che la sentenza impugnata viola l'art. 63 CP nella misura in cui la Corte delle assise criminali ha attenuato la pena per evitare asserite disparità di trattamento. A mente sua, così argomentando la Corte ha introdotto una nozione di diritto civile in un contesto penale, trascurando che le sanzioni previste dal Codice sono individuali e che non vanno ripartite in caso di correatità. La considerazione della Corte sarebbe anche arbitraria, poiché fondata sul presupposto che esista un correo, _____, a dispetto di un decreto d'abbandono passato in giudicato. È esatto che un decreto di abbandono acquisisce forza di giudicato (art. 220 cpv. 1 CPP), riservata la sua revoca (art. 220 cpv. 2 CPP), la quale può essere chiesta alla Camera dei ricorsi penali, ove si scoprono fatti o mezzi di prova nuovi rilevanti non emersi nell'istruzione formale, dal Procuratore pubblico o dalla parte civile, sempre che l'azione penale non sia prescritta (art. 221 cpv. 1 CPP). Nella fattispecie il decreto di abbandono emanato il 27 novembre 2002 per le imputazioni di appropriazione indebita, truffa e falsità in documenti a carico di _____ è stato impugnato senza successo dalla Banca _____, parte civile, davanti alla Camera dei ricorsi penali, che con sentenza del

E. 13

Il Procuratore pubblico reputa che la Corte abbia disatteso un altro elemento fondamentale nella commisurazione della pena: il lauto reddito dell'imputato, che non era sicuramente un incentivo a delinquere, e il fatto che nel 1996 costui avrebbe potuto interrompere senza conseguenze l'attività accessoria messa in atto con _____ ed evitare di cadere nell'illecito. In quel periodo – egli soggiunge – _____ aveva una posizione di assoluto prestigio sociale e di estrema agiatezza, non aveva carichi finanziari significativi, in banca era rispettato, ascoltato e non subiva condizionamenti. Onde la gravità della colpa. Ora, una volta di più il Procuratore si limita a prospettare il suo personale punto di vista, sia per quanto riguarda il contesto in cui l'accusato ha agito, sia per quel che attiene alla consapevolezza di lui al momento di prendere determinate decisioni, contrapponendolo al diverso apprezzamento esposto nei considerandi 54 e 55 della sentenza. La Corte di cassazione e di revisione penale, tuttavia, interviene solo in caso di eccesso o abuso. Non è un'autorità di ricorso provvista di pieno potere cognitivo nella commisurazione della pena. Motivato come un atto d'appello, su questo punto il ricorso sfugge a qualsiasi esame.

E. 14

Da ultimo il Procuratore pubblico fa carico alla Corte di avere conferito peso determinante agli elementi soggettivi della fattispecie senza essere riuscita a far risaltare tali aspetti, se non per biasimare l'operato della pubblica accusa quanto a _____. In realtà – sottolinea il Procuratore – il caso in rassegna è semplicemente quello di un direttore di banca che, non pago del proprio successo, ha avviato un'attività commerciale senza disporre dei fondi necessari e ha deciso perciò di attingere illecitamente a fondi di clienti. Esso non presenta particolarità, se non il gran numero di persone ingannate sull'arco di cinque anni e un danno complessivo di oltre 9 milioni di franchi. Altre peculiarità non sussistono, tanto meno dal profilo soggettivo. L'argomentazione è irricevibile, il memoriale non avendo al riguardo nemmeno la parvenza di un ricorso per cassazione. Come si è visto, i primi giudici hanno ricavato un'immagine assolutamente diversa della personalità dell'imputato. Invece di spiegare perché la Corte sarebbe incorsa nell'eccesso o nell'abuso di apprezzamento, il

Procuratore si adopera per legittimare il proprio punto di vista. Ciò non è ammissibile in un ricorso per cassazione. III. Sulle spese e le ripetibili

E. 15

Gli oneri del ricorso introdotto da _____ seguono la soccombenza di lui (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP), mentre gli eredi fu _____ e la _____ SA hanno diritto di ricevere un'equa indennità per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP). Gli oneri del ricorso esperito dal Procuratore pubblico vanno a carico dello Stato (art. 15 cpv. 1 combinato con l'art. 9 cpv. 1 CPP), mentre _____, che ha formulato osservazioni per il tramite di un avvocato, ha diritto anch'egli a un'indennità per ripetibili. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di _____ è respinto. 2. Gli oneri di tale ricorso, consistenti in: a) taxa di giustizia fr. 1400.– b) spese fr. 100.– fr. 1500.– sono posti a carico del ricorrente, che rifonderà agli eredi fu _____ fr. 1500.– complessivi e alla _____ SA, rispettivamente ai suoi aventi diritto economico, fr. 1000.– complessivi per ripetibili. 3. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso del Procuratore pubblico è respinto. 4. Gli oneri di tale ricorso, consistenti in: a) taxa di giustizia fr. 1400.– b) spese fr. 100.– fr. 1500.– sono posti a carico dello Stato, che rifonderà a _____ fr. 2000.– per ripetibili. 5. Intimazione a: – _____; – avv. _____; – Ministero pubblico, via Pretorio 16, 6901 Lugano; – Corte delle assise criminali, 6901 Lugano; – Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via Franscini 3, 6501 Bellinzona; – Ministero pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona; – Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure, casella postale 238, 6807 Tavernes; – avv. _____ (rappresentante di parte civile); – avv. _____ (rappresentante di parte civile); – avv. _____ (rappresentante di parte civile). terzi implicati 1. PC 1 2. PC 2 1, 2 rappr. da: RC 1 3. PC 3 3 rappr. da: RC 3 4. PC 4 rappr. da: RC 2 Per la Corte di cassazione e di revisione penale Il presidente Il segretario N.B.: l'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.